

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE IN FAVORE DELL'INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, A VALERE SUL FONDO REGIONALE ISTITUITO CON LA L.R. 4 AGOSTO 2003 N°13

INDICE

PREMESSA	2
1. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI	2
2. OBIETTIVI E AZIONI SOSTENIBILI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	3
3. DOTE LAVORO – PERSONE CON DISABILITÀ	4
3.1. Modalità di assegnazione della Dote Lavoro – Persone con Disabilità	5
3.2. I destinatari e il sistema delle fasce ad intensità d'aiuto	5
3.3. Quadro dei servizi	6
4. INTERPRETARIATO LINGUA DEI SEGNI	9
5. VALUTAZIONE DEL POTENZIALE	10
6. DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO	11
7. AZIONI DI RETE – AMBITO DISABILITÀ	17
8. PROMOTORE 68	19
9. ORIENTAMENTO AL LAVORO	20
10. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI GIOVANI CON DISABILITÀ DI SPETTRO AUTISTICO	21
11. AZIONI DI SISTEMA SPERIMENTALI	24
11.1. AZIONE DI SISTEMA SPERIMENTALE – CITTADINANZA DIGITALE, PER LA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI DISABILI IN CERCA DI OCCUPAZIONE.....	24
14. LE RISORSE DEL FONDO REGIONALE	29
15. TEMPISTICHE E MODALITÀ ATTUATIVE	31
16. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	31

PREMESSA

In attuazione delle disposizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 14 e della Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" art. 7 c. 3 ed art. 8 c. 7, le presenti linee di indirizzo definiscono criteri e modalità di programmazione e gestione degli interventi a valere sul Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili.

Gli interventi in oggetto vengono definiti anche con riferimento alla normativa regionale vigente sul mercato del lavoro (l.r. 22/2006 e alla normativa in tema di istruzione e formazione professionale di cui alla Legge Regionale n. 19/2007 che ha delineato il modello di servizi al lavoro di Regione Lombardia e che valorizza, a partire dalla centralità della persona, la domanda di servizi rispetto all'offerta e attribuisce agli operatori accreditati un importante ruolo).

1. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Con il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura presentato dalla Giunta l'11 maggio 2023 con D.G.R. XII/262 e approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con DCR XII/42, Regione Lombardia intende rendere più incisivi ed efficaci gli strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle disabilità di tipo psichico e relazionale e alle disabilità sensoriali, a partire dai giovani in uscita dai percorsi di istruzione e formazione. Si propone inoltre di rafforzare il sistema dei servizi al lavoro per le persone con disabilità e la governance regionale, anche attraverso l'integrazione dei sistemi informativi del Collocamento Mirato in base alla Legge 68/99. Infine, attraverso la valorizzazione delle buone prassi e di forme di cooperazione pubblico-privato e terzo settore nell'ambito dei servizi per il lavoro, Regione Lombardia mira a promuovere all'interno del mondo imprenditoriale la cultura dell'inclusione, e a sostenere i datori di lavoro nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, approvato con delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021 n. XI/5809 e realizzato, come previsto dal Programma Regionale di Sviluppo, coinvolgendo tutte le direzioni regionali, costituisce lo strumento per attuare una serie di interventi volti a migliorare la vita delle persone con disabilità. All'interno del piano si pone l'accento sulla "centralità della persona" che deve essere messa in condizione di partecipare nella maggior misura possibile alla definizione di un progetto personalizzato di integrazione, condivisione e autonomia. La partecipazione all'occupazione è considerata il modo migliore per assicurare un'autonomia economica e l'inclusione sociale. Occorre, pertanto, garantire:

- la parità di accesso ai percorsi d'istruzione e formazione orientati al mercato del lavoro;
- servizi di accompagnamento al lavoro qualificati;
- una governance dei servizi territoriali che garantisca una presa in carico integrata.

Sono, inoltre, delineate le priorità di intervento sugli strumenti messi a disposizione degli uffici del Collocamento Mirato rappresentati dalla Dote Lavoro, dalla Dote Impresa e dalle azioni di sistema:

- sostenere le imprese nei processi di inclusione della disabilità, facilitando l'accesso al sistema degli incentivi alle assunzioni, l'adeguamento delle competenze digitali e l'adattamento dei lavoratori già in organico, anche attraverso lo smart working, al fine di scongiurare fenomeni di marginalizzazione;
- orientare l'offerta dei servizi al lavoro per la disabilità alla diffusione delle competenze digitali di tutti gli iscritti alle liste Legge 68/99, che vengono inseriti nei percorsi di accompagnamento al lavoro;
- promuovere azioni di sistema per qualificare l'offerta di servizi al lavoro per le persone con disabilità particolarmente complesse, di tipo intellettuale-relazionale e dello spettro autistico, con particolare riferimento ai giovani in uscita dall'obbligo di istruzione.

L'azione regionale si basa e ha come punto di riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia nel marzo del 2009, e la nuova strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, attraverso la quale la Commissione intende

migliorare la vita delle persone disabili in Europa e nel mondo. La nuova programmazione 2021-2030 affronta una serie ambiziosa di azioni e di iniziative in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

- accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture; godimento dei diritti dell'UE (libera circolazione e partecipazione al processo democratico);
- qualità della vita dignitosa e indipendente: occupazione di qualità, alloggi accessibili e inclusivi, partecipazione all'apprendimento permanente, protezione sociale adeguata e un'economia sociale rafforzata sono indispensabili per una vita dignitosa e indipendente per tutte le persone con disabilità;
- parità di partecipazione; promozione dei diritti delle persone con disabilità a livello mondiale.

che nell'ottica di dare piena attuazione alle indicazioni internazionali e dell'Unione europea le misure di politica attiva a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili saranno integrate, in ottica di rafforzamento sinergico e complementare, con le iniziative di inclusione sociale attiva finanziate da altri fondi nazionali, regionali ed enti locali, dal Programma Regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 e dal Programma GOL "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori", intervento nazionale finanziato dall'Unione europea nell'ambito del PNRR, e finalizzate a valorizzare e rafforzare, attraverso misure socio-educative, abilità e competenze utili a rafforzare la partecipazione alla società e l'occupabilità delle persone con disabilità;

Le azioni promosse tramite le risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili prendono in considerazione le Linee guida in materia di Collocamento Mirato delle persone con disabilità, adottate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 dell'11 marzo 2022. In particolare la parte 9 delle linee guida invitando tutti i soggetti coinvolti all'individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Le risorse degli interventi di politica attiva possono concorrere alla definizione del budget (artt. 5 e 7) della legge regionale 25/22, con l'intenzione di favorire i progetti di vita e il sostegno della persona con disabilità.

2. OBIETTIVI E AZIONI SOSTENIBILI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Le politiche del lavoro e quelle dell'istruzione e formazione professionale sono strettamente legate allo sviluppo della persona con disabilità in tutto l'arco della vita: in particolare, gli interventi relativi all'istruzione e alla formazione costituiscono la base di una vera occupabilità della persona con disabilità accompagnandola tramite sostegno e percorsi personalizzati a valorizzare tutto il suo potenziale umano. Per affrontare le molteplici problematiche che riguardano la vita della persona con disabilità, dall'integrazione familiare all'inserimento scolastico, dall'inclusione sociale alla sua sostenibilità economica, sono necessari strumenti in grado di accompagnare la persona e la sua famiglia lungo tutto il percorso di vita e che siano in grado di attivare e valorizzare, non solo il potenziale umano della persona con disabilità, ma anche il potenziale sociale della comunità locale.

Pertanto, Regione Lombardia promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, ed in base a priorità regionali, provinciali e della Città Metropolitana, un'offerta di servizi integrati a livello territoriale per garantire ad ogni persona disabile la possibilità di aderire ad una politica attiva, a sostegno:

- dell'inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno del mercato del lavoro;
- delle imprese lombarde nel processo di inserimento, mantenimento e crescita professionale della persona con disabilità ("persona giusta al posto giusto");
- dell'inserimento nel mercato del lavoro ed dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità psichica, anche nell'ottica di valorizzazione del ruolo della cooperazione sociale;

- del diritto allo studio e dell'integrazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale degli allievi con disabilità per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e della formazione personalizzata per allievi con disabilità, particolarmente deboli;
- dell'orientamento al lavoro degli studenti nelle fasi conclusive dei percorsi scolastici e in fase di transizione dalla scuola al lavoro;
- delle azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di intervento nel campo dell'inserimento e mantenimento lavorativo della persona con disabilità;
- delle reti territoriali integrate con i servizi sociali e sociosanitari rivolte alle persone con disabilità;
- dell'aumento delle competenze digitali di persone con disabilità;
- di azioni proposte dai diversi soggetti del sistema socioeconomico e sociosanitario del territorio che, combinando vicendevolmente le proprie competenze, siano in grado di creare le migliori condizioni per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei cittadini con disabilità e garantire il completo accompagnamento delle persone prese in carico, sia durante il percorso di inserimento lavorativo, sia nelle fasi successive volti al rafforzamento di progetti vita autonoma.

In tale prospettiva si intende sostenere, tramite il Fondo Regionale per l'Occupazione dei disabili, un insieme di iniziative che trovano specifica attuazione nei Piani provinciali per l'occupazione dei disabili di carattere pluriennale e negli interventi di diretta gestione regionale, attraverso specifiche misure di seguito elencate:

- Dote Lavoro – Persone con Disabilità;
- Valutazione del potenziale;
- Interpretariato lingua dei segni;
- Dote Impresa – Collocamento Mirato;
- Azioni di rete – Ambito disabilità;
- Promotore 68;
- Azioni di sistema per lo sviluppo della governance e della rete per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità;
- Orientamento al Lavoro;
- Progetti per l'accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità dello spettro autistico;
- Interventi per il sostegno dei giovani disabili nei percorsi di istruzione e formazione.

Sarà attivato un tavolo tecnico a livello regionale per garantire un costante e continuo confronto con gli stakeholder del territorio, per un monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni contenute nei Piani Provinciali e quelle a diretta gestione regionale e per lo studio e la programmazione di nuovi interventi.

Le Province/Città Metropolitana di Milano dovranno definire contesti di confronto e di condivisione a livello locale con gli stakeholder sia degli interventi programmati nei Masterplan provinciali, sia della loro attuazione e avanzamento.

3. DOTE LAVORO – PERSONE CON DISABILITÀ

La Dote Lavoro – Persone con Disabilità mira a favorire l'occupazione ed accompagnare la persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale, permettendo inoltre alla persona con disabilità di accedere non solo a servizi di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro, ma anche a servizi specialistici per il mantenimento della persona stessa nel suo percorso occupazionale. La Dote Lavoro – Persone con Disabilità prevede che la persona abbia diritto a fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo fino ad un valore finanziario massimo. Tale valore varia in relazione alla fascia di "intensità d'aiuto" cui la persona viene assegnata in base a sei fattori: stato occupazionale, grado di disabilità, tipologia di disabilità, titolo di studio, età e genere. Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per le aree di servizio di cui si compone la dote stessa e definite successivamente.

Nei paragrafi successivi vengono definite le caratteristiche specifiche della Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità. Con l’obiettivo di omogeneizzare e sistematizzare le procedure della stessa all’interno dei dispositivi emanati dalle Province e da Città Metropolitana di Milano, con successivi atti da parte della struttura regionale competente sarà pubblicato lo schema di avviso di Dote Unica Lavoro - Persone con Disabilità e relativo manuale di gestione, a cui Province e Città Metropolitana dovranno specificatamente attenersi. Fino ad approvazione dei suddetti provvedimenti, le Province e Città Metropolitana di Milano potranno emanare i propri avvisi di Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità all’interno delle caratteristiche e dei parametri riportati nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5, 3.6. Il format di avviso di Dote Unica Lavoro - Persone con Disabilità dovrà essere lineare ed integrato con gli altri interventi e politiche per il lavoro di Regione Lombardia.

3.1. Modalità di assegnazione della Dote Lavoro – Persone con Disabilità

Le doti verranno assegnate alle persone con disabilità dalle Province e dalla Città Metropolitana tramite alcuni criteri e modalità di selezione che saranno attivati dalle Province e dalla Città Metropolitana stessa, tra i seguenti:

- assegnazione delle doti tramite lo scorrimento delle graduatorie di Collocamento Mirato o liste di cui all’art. 6 della Legge 68/99;
- assegnazione delle doti tramite la selezione dei destinatari con caratteristiche prioritarie definite a livello regionale (persone psichiche, giovani inoccupati - max 29 anni, over 45) e all’interno dei piani provinciali;
- assegnazione delle doti tramite la segnalazione della rete dei soggetti coinvolti all’interno dei piani provinciali attraverso forme di concertazione definite territorialmente (criterio per la selezione: max 30% dei destinatari totali di dote lavoro).

I criteri potranno essere utilizzati anche congiuntamente e saranno definiti ulteriormente all’interno dei diversi Piani Provinciali definiti nei Masterplan. Le persone selezionate potranno successivamente utilizzare la dote presso i servizi regionali accreditati di cui al successivo paragrafo 3.5 o comunicare la propria indisponibilità ad effettuare il percorso. Le Province/Città Metropolitana, nell’ambito dei criteri di assegnazione delle doti individuali fra quelli indicati, prevedono un criterio di priorità per tutti i nuovi iscritti alle liste di cui all’art. 6 della legge 68/99 profilati nelle fasce 3 e 4.

3.2. I destinatari e il sistema delle fasce ad intensità d’aiuto

La Dote Lavoro – Persone con Disabilità è rivolta alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte all’art. 1 della L. 68/1999, disoccupate o inoccupate e iscritte agli elenchi del Collocamento Mirato istituiti presso le Province lombarde e la Città Metropolitana o occupate nel territorio di riferimento. Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado e tipologia di disabilità, età, titolo di studio e genere.

	CRITERIO	CARATTERISTICHE	PESO SINGOLE CARATTERISTICHE
A	Stato occupazione	Occupato in procedura ex art. 10 comma 3 Legge 68/99	35
		Occupato sospeso	28
		Occupato	20
		Disoccupato	10
		Disoccupato percettore di strumento di sostegno al reddito	
		Disoccupato > 6 m	28

		Disoccupato percettore di strumento di sostegno al reddito > 6 m	35
		Disoccupato > 12 m	
		Disoccupato percettore di strumento di sostegno al reddito > 12 m	
B	Grado disabilità	33/67	5
		68/79	10
		80/100 e per tutti i disabili psichici indipendentemente dal grado	15
C	Tipologia di disabilità / invalidità	Psichica o intellettiva	25
		Multi disabilità	17
		Disabilità sensoriale	10
		Altro	10
D	Età	15-24	10
		25-34	5
		35-44	5
		45-54	7
		>55	9
E	Titolo di studio	ISCED 0 – Istruzione pre-elementare (nessun titolo)	10
		ISCED 1 – Istruzione elementare (elementari)	10
		ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore (medie)	8
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (superiori)	5
		ISCED 5 – Istruzione terziaria (laurea)	1
		ISCED 6 – Istruzione terziaria (post laurea/dottorati)	1
F	Genere	Maschio	0
		Femmina	5

Le caratteristiche e i pesi di cui alla tabella precedente potranno essere rimodulati, con provvedimento dirigenziale, sentito il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale disabili, a seguito degli esiti del monitoraggio al fine di assicurare un'adeguata presa incarico ed una coerente erogazione dei servizi e delle risorse nelle varie fasce. Inoltre, i criteri di profilazione sopra definiti ai fini della determinazione delle fasce di intensità di aiuto possono essere integrati dalle valutazioni dei Comitati tecnici di cui all'art. 8 Legge n.68/99. Le fasce sono così definite:

- Fascia 1 (punteggio da 20 a 49): necessità di un "orientamento" o di un minimo percorso di accompagnamento (intensità d'aiuto bassa);
- Fascia 2 (punteggio da 50 a 69): necessità di servizi dedicati (intensità di aiuto media);
- Fascia 3 (punteggio da 70 a 84): necessità di servizi intensivi e dedicati per un lungo periodo (intensità di aiuto alta);
- Fascia 4 (punteggio da 85 a 100): necessità di servizi di accompagnamento continuo nell'arco della vita lavorativa (intensità d'aiuto molto alta).

3.3. Quadro dei servizi

L'Operatore accompagna la persona con disabilità nella scelta del suo percorso, attingendo da un paniere di servizi necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali. Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per le seguenti aree di servizio:

- Servizi di base
- Accoglienza e orientamento
- Consolidamento competenze

- Inserimento lavorativo
- Mantenimento lavorativo
- Autoimprenditorialità.

Servizi di base

I servizi di base (*Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio specialistico, Definizione del percorso*) sono i servizi essenziali per la presa in carico delle persone con disabilità, all'interno dei seguenti massimali:

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
140	175	280	350

Accoglienza e orientamento

I servizi di accoglienza e orientamento (*Bilancio di competenze/Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità, Creazione rete di sostegno, Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro, Accompagnamento continuo*) consentono di supportare la persona nella ricerca del lavoro e nel tenere monitorati i suoi progressi nel percorso di politiche attive, all'interno dei seguenti massimali:

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
525	700	875	1.050

Consolidamento competenze

I servizi di consolidamento delle competenze (*Coaching, Formazione, Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa, Tutoring e accompagnamento al tirocinio/work experience, Tutoring e accompagnamento sul posto di lavoro, Certificazione delle competenze*) sono finalizzati ad ottenere o mantenere l'occupazione, all'interno dei seguenti massimali:

	Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
	1.350	2.625	2.975	3.675
Quota aggiunta a processo in caso di tirocinio			1.575	2.100

Inserimento lavorativo

Il servizio di inserimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall'operatore accreditato per trovare un'occupazione alla persona. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni, all'interno dei seguenti massimali:

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
1.400	2.100	2.800	3.500

Mantenimento lavorativo

Il servizio di mantenimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall'operatore accreditato per accompagnare la persona con disabilità sul posto di lavoro soprattutto nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro e nei casi di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro

(art. 10 Legge 68/99). **In particolare, il servizio è rivolto all'accompagnamento di persone psichiche all'interno di cooperative sociali di tipo B.** Il servizio è riconosciuto a risultato a seguito della comprovata permanenza del lavoratore nella posizione lavorativa o all'avvio di nuovi rapporti di lavoro, all'interno dei seguenti massimali:

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
1.400	2.100	2.800	3.500

Per le fasce di maggiore intensità di aiuto (Fascia 3 e Fascia 4), può essere prevista la dote con il solo servizio di mantenimento in cooperativa sociale, il cui valore è determinato sulla base delle esperienze in atto tenuto conto dei massimali sopra riportati.

Autoimprenditorialità

Il servizio consiste nelle attività di accompagnamento della persona che intenda attivare un progetto auto-imprenditoriale, alternativo al percorso di inserimento lavorativo. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato, all'interno dei seguenti massimali:

Importo massimo Fascia 1	Importo massimo Fascia 2	Importo massimo Fascia 3	Importo massimo Fascia 4
3.250	3.860	4.250	5.000

3.4. Durata

La Dote Lavoro – Persone con disabilità ha una durata massima di 6 mesi per i destinatari in fascia 1 e di 12 mesi per i destinatari nelle altre fasce. Nelle fasce di maggiore intensità di aiuto (Fascia 3 e Fascia 4), al fine di assicurare la qualità della presa in carico fino a completamento del percorso di inserimento lavorativo, all'interno dei Piani Provinciali sono definite regole di ripetitività della dote che assicurino l'accompagnamento della persona anche oltre i 12 mesi.

3.5. Soggetti attuatori

Gli operatori ammissibili all'erogazione dei servizi nell'ambito della Dote Lavoro - Persone con Disabilità:

- devono essere accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro
- prendono in carico le persone
- agiscono in partenariato con gli operatori accreditati ai servizi formativi ove previsto.

Ciascuna Provincia e la Città Metropolitana individuano il catalogo degli operatori accreditati abilitati per l'erogazione dei servizi finanziati tramite il Fondo Regionale Disabili che dimostrino di possedere le caratteristiche adeguate alla presa in carico e all'accompagnamento delle persone con disabilità, individuate all'interno delle seguenti criteri:

- possesso di esperienza triennale nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso attività della propria organizzazione o attraverso la presenza operativa di almeno due figure professionali stabili che l'abbiano maturata;
- disponibilità di una organizzazione capace di fare rete sul territorio con tutti i servizi pubblici e privati che in varie misure si occupano della disabilità tramite rapporti formali attraverso convenzioni o protocolli di intesa o lettere di intenti con servizi Sociali, ASL, CPS, Servizi di Riabilitazione...;

- presenza di una struttura in grado di creare e mantenere rapporti di partnership con le realtà aziendali del territorio, con il sistema della cooperazione sociale di tipo B o con un'associazione che opera nell'ambito specifico;
- disponibilità di personale qualificato con esperienze triennale in azioni di accompagnamento/inserimento o sostegno al lavoro di persone con disabilità.

Gli operatori accreditati potranno comunque avvalersi per la realizzazione dei servizi di:

1. Cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell'apposito albo regionale previsto dalla l. r. 21/2003 (art. 4)";
2. Unità di offerta sociosanitaria;
3. I comuni anche in forma associata che gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa dei disabili;
4. Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
5. Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La ripartizione dei servizi tra ente accreditato ed ente ausiliario deve essere definita con accordo tra le parti. In ogni caso, per l'erogazione dei servizi all'ente ausiliario deve essere riconosciuta una quota oraria non inferiore all'80% del costo standard.

3.6. Erogazione dei servizi a distanza

Servizi di formazione

Per l'erogazione dei servizi di Formazione a distanza viene applicata la normativa regionale in vigore, DGR XI/6380 del 16/05/2022 e ssmi.

Servizi di Ricerca Attiva del Lavoro

Al fine di garantire la continuità e l'efficacia della presa in carico, è ammessa l'erogazione a distanza dei Servizi di ricerca attiva del lavoro attraverso una o più modalità telematiche individuate dall'operatore, che consentano la tracciabilità dei servizi erogabili.

4. INTERPRETARIATO LINGUA DEI SEGNI

Con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di tutte persone con disabilità uditive, anche di quelle non iscritte, o non ancora iscritte, al Collocamento Mirato, viene inserito in queste linee guida il servizio di interpretariato LIS da applicare alle diverse misure regionali prenotate finalizzate all'inserimento lavorativo. Le ore di interpretariato possono ammontare fino ad un massimo alle ore dei servizi prenotati per la Dote o altra politica per l'inserimento lavorativo (come ad esempio fruitori del programma GOL).

4.1 Destinatari del servizio di interpretariato

Sono destinatari le persone con disabilità di tipo uditiva, iscritti al Collocamento Mirato e non, ma con certificata condizione di svantaggio.

4.2 Costi

Il costo massimo orario è pari a 40,00 €.

4.3 Contributo

La copertura finanziaria dei servizi specialistici alla persona, quale, per la persona con disabilità uditiva, il servizio di interpretariato LIS, è garantita attraverso quota identificata nei masterplan.

5. VALUTAZIONE DEL POTENZIALE

La Valutazione del Potenziale risponde a una esigenza già contemplata dall'art. 8 della legge 68/1999 per la raccolta di informazioni omogenee sulle attitudini, sulle capacità e sulle competenze delle persone con disabilità, utili ad assicurare un miglior collocamento lavorativo. La Valutazione del potenziale si configura come uno strumento di politica attiva per il lavoro, finalizzato sia all'approfondimento del potenziale occupazionale, sia ad un primo orientamento per un adeguato utilizzo di misure e opportunità messe a disposizione dai diversi soggetti istituzionali.

La misura si rivolge non solo a coloro che si iscrivono per la prima volta alle liste di cui all'art. 8 della legge 68/1999, ma anche a coloro che si re-iscrivono a seguito di perdita del posto di lavoro e hanno necessità di aggiornare il loro profilo occupazionale. In quest'ultimo caso, il tipo di intervento include solo l'insieme dei servizi necessari ad un aggiornamento del profilo, che permetta di rendere conto delle esperienze lavorative e formative maturate, oltre che di un aggiornamento rispetto alla certificazione di disabilità e delle residue capacità lavorative (D.P.C.M. 13/01/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68").

5.1. Destinatari della Valutazione del Potenziale

Sono destinatari della Valutazione del Potenziale:

- le persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 68/1999 che abbiano rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e non abbiano mai usufruito della Dote Valutazione del potenziale;
- coloro che si sono iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 68/1999, che siano disponibili al lavoro e che abbiano già usufruito della Valutazione del Potenziale oltre i 24 mesi precedenti l'erogazione del servizio.

5.2. Soggetti ammissibili

Sono ammissibili gli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi previsti dalla Dote Lavoro – Persone con disabilità.

Gli operatori devono presentare una specifica dichiarazione di adesione e avere disponibilità di personale qualificato con esperienza almeno triennale in area psico-socio-educativa con particolare riferimento all'ambito della disabilità. L'esperienza dovrà essere comprovata attraverso i CV da allegare alla dichiarazione di adesione.

5.3. Servizi erogabili

La Valutazione del Potenziale, data la finalità di restituire un profilo occupazionale della persona con disabilità che sia un valido strumento di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, si articola in una serie di momenti valutativi e di analisi che tengono conto di ogni aspetto della persona. Una prima fase comprende le attività di accoglienza, i colloqui orientativi e specialistici, la redazione del bilancio delle competenze e la definizione del percorso individuale. Dopo questa prima attività di presa in carico l'operatore procede alla fase più specificatamente valutativa per cui acquisisce informazioni sulla condizione economica, familiare, sociale e sanitaria e procede alla somministrazione di test, prove psico attitudinali e interviste.

Nel caso di destinatari particolarmente deboli, non in grado di completare l'intero percorso dei servizi previsti, possono essere attivate altre forme di approfondimento, di ri-orientamento, di sostegno e di accompagnamento della persona verso un percorso più sostenibile, anche mediante l'interlocuzione ed il coinvolgimento di altri soggetti. In caso di persone con disabilità sensoriali, il CPI o l'Ente deve garantire il servizio di interpretariato per non udenti o dell'accompagnatore per non vedenti inserendolo all'interno del PIP.

Il valore massimo del servizio Valutazione del Potenziale per una persona con disabilità è di € 500.

Nel corso del periodo di attuazione la struttura competente con decreto attuativo potrà definire un modello di valutazione del potenziale in modo che si possa omogeneizzare il servizio a livello regionale.

6. DOTE IMPRESA – COLLOCAMENTO MIRATO

La Dote Impresa – Collocamento Mirato è una dotazione di risorse e servizi per sostenere le imprese lombarde nel processo di inserimento o mantenimento lavorativo delle persone con disabilità definite all'interno dell'art. 1 della Legge 68/99, anche indipendentemente dalle Doti Lavoro – Persone con Disabilità. I servizi sono divisi in tre Assi, di seguito elencati:

	Interventi
Asse I Incentivi	<ul style="list-style-type: none">• Incentivi assunzione• Contributo per l'attivazione di tirocini
Asse II Consulenza e servizi	<ul style="list-style-type: none">• Consulenza e accompagnamento alle imprese• Contributi per ausili• Isola formativa
Asse III Cooperazione sociale	<ul style="list-style-type: none">• Creazione di cooperative sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa• Incentivi per la transizione

Possono accedere all'agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia. Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici. Sono ammessi gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni che attivano tirocini extracurricolari e assumono l'onere della relativa indennità. Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice. Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità come di seguito specificato:

- a) gli iscritti alle liste di Collocamento Mirato L.68/99;
- b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall'art. 1 della L.68/99;
- c) solo per i servizi di consulenza e acquisto di ausili dell'asse II, il personale dipendente delle aziende con riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa e certificata dal medico competente, con la specifica finalità di riposizionamento della persona nel percorso lavorativo aziendale e di accompagnamento nel percorso di riconoscimento e certificazione dell'invalidità.

Con successivi atti da parte della struttura regionale competente sarà pubblicato lo schema di avviso di Dote Impresa e relativo manuale di gestione, a cui Province e Città Metropolitana dovranno specificatamente attenersi.

Asse I – Incentivi

Incentivi alle assunzioni

L'incentivo è graduato in relazione:

- a) Alla fascia d'intensità d'aiuto di appartenenza, come definite nelle presenti linee guida;
- b) Alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione;

c) Secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:

Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99:

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato	Tempo determinato		
		Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi
Fascia 1	13.200,00 €	2.750,00 €	4.950,00 €	10.450,00 €
Fascia 2	14.300,00 €	3.300,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €
Fascia 3	17.400,00 €	4.025,00 €	6.900,00 €	12.650,00 €
Fascia 4	19.200,00 €	4.600,00 €	8.050,00 €	13.800,00 €

Fascia d'aiuto	Somministrato		
	Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	2.750,00 €	4.950,00 €	10.450,00 €
Fascia 2	3.300,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €
Fascia 3	4.025,00 €	6.900,00 €	12.650,00 €
Fascia 4	4.600,00 €	8.050,00 €	13.800,00 €

Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato	Tempo determinato		Somministrato
		Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	13.200,00 €	4.950,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €
Fascia 2	14.300,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Fascia 3	17.400,00 €	6.900,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €
Fascia 4	19.200,00 €	8.050,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €

Rimborso per l'attivazione di tirocini

Sono previsti rimborsi per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità svolti secondo le direttive previste dalla DGR n. 7763/2018. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio. L'importo rimborsato copre la quota dell'indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di € 4.000. La quota dell'indennità può essere riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio.

Asse II – Consulenza, Formazione e servizi

Servizi di consulenza

In questo intervento sono comprese le agevolazioni per i servizi propedeutici alla definizione e all'adattamento delle caratteristiche aziendali atte all'inserimento e/o al mantenimento della persona disabile. L'accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto nel quale devono essere descritti i servizi richiesti e le loro finalità e del risultato occupazionale che si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di "mantenimento" sul posto di lavoro (riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in organico.

Servizi ammessi:

- Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le persone disabili e/o per le persone direttamente coinvolte nella sfera lavorativa della persona con disabilità), del tutor aziendale e/o disability manager, con un anticipo fino a 60 giorni prima:
 1. delle scadenze assunzionali inserite all'interno delle convenzioni art. 11 e 14, sottoscritte dall'impresa e/o dalle cooperative sociali;
 2. dell'assunzione;
 3. della riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro della persona già in organico;
- Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di impresa;
- Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte dalla legge 68/99;
- Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro, con un anticipo fino a 60 giorni prima:
 1. delle scadenze assunzionali inserite all'interno delle convenzioni art. 11 e 14, sottoscritte dall'impresa e/o dalle cooperative sociali;
 2. dell'assunzione;
 3. della riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro della persona già in organico;
- Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e certificazione dell'invalidità del personale già assunto cui sia stata certificata dal medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.

I servizi possono essere erogati da:

- Operatori accreditati per i servizi al lavoro, secondo quanto previsto al punto 3.6 delle presenti linee guida;
- Professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività svolta;
- Associazione di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
- Società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
- Cooperative sociali.

È previsto il contributo per il costo reale esposto di € 4.000 per ogni avviamento previsto da parte dell'impresa proponente, fino ad un massimo di € 20.000 per l'attivazione di uno o più servizi a scelta fra quelli sopra elencati. Il contributo può essere riconosciuto per il 50% all'avvio del progetto e per il restante 50% al conseguimento del risultato occupazionale per ogni avviamento previsto. L'impresa beneficiaria dei contributi del presente Asse non può essere contemporaneamente anche soggetto erogatore dei servizi sul progetto per i quali chiede il finanziamento.

Contributi per l'acquisto di ausili

In questo intervento si riconoscono alle imprese, contributi per l'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l'inserimento e/o il mantenimento della persona disabile. Servizi ammessi:

- Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
- Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
- Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
- Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio);
- Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale 13/2003.

Il contributo viene erogato per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 15.000.

Isola formativa

Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell'ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del Collocamento Mirato. Presso l'isola vengono gestiti brevi percorsi di osservazione, con scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai servizi e iscritti al Collocamento Mirato. L'isola si configura come ambito idoneo a realizzare una condizione di "Formazione in situazione" ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili che presentino bassi livelli di competenze comportamentali e professionali trasversali, comprese le disabilità sensoriali. La realizzazione di tale ambiente deve garantire percorsi formativi orientati al potenziamento dell'identità personale e professionale di medio/lungo periodo e di livelli prestazionali e comportamentali tali da rendere perseguibile un successivo percorso di inserimento lavorativo, sia nella stessa azienda che in altri contesti lavorativi. La sua creazione da parte delle aziende, realizzata nell'ambito di una convenzione con il Collocamento Mirato ai sensi della disciplina prevista dalla L.68/99, concorre ad ottemperare agli obblighi della stessa, sia attraverso l'attivazione di tirocini formativi che attraverso assunzioni dirette dei tirocinanti dopo il periodo di formazione, ovvero attraverso l'esternalizzazione di processi produttivi nelle modalità di cui all'art.14 D.lgs. n.276/2003. Per i soggetti richiedenti non soggetti agli obblighi della L.68/99 non è richiesta la stipula di una convenzione.

L'ammissibilità al contributo è condizionata:

- alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l'impresa e Collocamento Mirato previste dalla disciplina di quest'ultimo, con l'eventuale presenza di una Cooperativa sociale;
- alla presentazione di un progetto di sviluppo dell'Isola Formativa, che dovrà prevedere un numero minimo di 3 partecipanti, che possono non essere - per tutta la durata del progetto - gli stessi selezionati in fase iniziale, così che il numero minimo sia sempre garantito;
- alla durata di almeno 2 anni.

Nel progetto si dovrà prevedere la presenza di almeno un tutor qualificato, al quale potrà essere assegnato il compito di gestione dell'isola. Per ciascun partecipante dovrà essere attivato un tirocinio della durata minima di sei mesi e dovrà inoltre essere specificata nel progetto la mansione che ciascun tirocinante andrà a ricoprire. Il progetto di sviluppo di isola formativa può essere presentato anche da più imprese che nel progetto indicheranno un capofila che presenterà la domanda di contributo e la suddivisione delle posizioni di tirocinio da attivare.

Vengono finanziati i costi sostenuti per la creazione di una nuova Isola formativa e per i servizi erogati nel corso dei primi 18 mesi dall'avvio del progetto.

Il contributo erogato è riconosciuto per un ammontare massimo di € 15.000 per ciascun partecipante per un massimo di 5 partecipanti a progetto, per coprire le spese di:

- Consulenza per definizione/aggiornamento dei percorsi di inserimento;
- Adattamento posti di lavoro;
- Acquisto ausili tecnici e tecnologici (hardware, software, reti);
- Tutoraggio e accompagnamento al lavoro (per un massimo di € 11.000 a partecipante);
- Indennità di partecipazione minima di 300 €/mese a tirocinante, in riferimento all'allegato A_DGR 7763/2018.

L'azienda potrà richiedere un anticipo pari al 30% del contributo totale del progetto, con presentazione contestuale di fidejussione bancaria, alla Provincia/Città Metropolitana di Milano.

Il presente contributo non è cumulabile con quelli di Dote Lavoro- persone con disabilità finanziati mediante il fondo l.r. n. 13/2003 e con le agevolazioni previste dai seguenti interventi del bando dote impresa:

- Servizi di consulenza;
- Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro.

Lo schema di avviso di Dote Impresa approvato con atti successivi dalla struttura competente potrà contenere elementi migliorativi di accesso all'intervento per le aziende non in obbligo.

Asse III – Cooperazione sociale

L'intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, soggetti che svolgono un ruolo estremamente importante per l'inserimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per coloro che a causa della loro disabilità, presentano le maggiori difficoltà di collocazione nell'attuale mercato del lavoro. Per queste persone l'inserimento in cooperativa rappresenta, talvolta, l'unica possibilità di collocazione lavorativa. In altri casi può essere il primo approccio con il lavoro e, solo dopo un periodo di inserimento "protetto", che ha anche una funzione formativa, la persona può essere accompagnata ad inserimenti in azienda. Sono previsti due tipi di intervento:

- a) contributi per le cooperative sociali inerenti alla creazione di nuove imprese sociali di tipo B e/o rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità
- b) incentivi alle cooperative sociali di tipo B per valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità, già occupato all'interno delle cooperative stesse da almeno 12 mesi e/o in tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende.

Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale

L'intervento si propone di incrementare l'occupazione attraverso la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa sociale da parte di cooperative di tipo B.

Per nuove cooperative sociali s'intendono le cooperative sociali di tipo B (L. 381/91) iscritte al relativo albo Regionale e al Registro Imprese della Camera di Commercio presenti in Regione Lombardia e aventi unità produttiva nel territorio regionale. Le cooperative di tipo B e i rami di impresa dovranno risultare regolarmente costituiti al momento della liquidazione ed avere sede operativa sul territorio regionale. I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, anche costituite in ATS. In caso di cooperative ancora da costituire, possono presentare domanda i soggetti che faranno parte della compagine sociale. I soggetti beneficiari potranno prevedere, nel ruolo di partner, altri soggetti significativi del territorio di riferimento come:

- Centri per l'Impiego/Agenzie per il lavoro;
- Comuni o ATS delegati per la gestione dei servizi di inserimento lavorativo;
- Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione;
- Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro, anche attraverso propri enti e strutture delegate nonché da Enti o organismi bilaterali;
- Organizzazioni del privato sociale con specifica esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa dei disabili;
- Le imprese private, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro che si attivano per sostenere le azioni previste dalla legge 68/99.

Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto imprenditoriale, della durata massima di 24 mesi dall'ammissione della domanda, prorogabile una sola volta fino a 6 mesi, che evidenzi:

- l'oggetto della cooperativa o del ramo di impresa a cui si intende dar vita con il progetto;
- l'idea imprenditoriale;
- business plan;
- esperienza professionale del proponente e conoscenza del mercato di riferimento;
- il numero dei lavoratori con disabilità che s'intende assumere;
- le azioni formative e/o di accompagnamento al lavoro che verranno erogate ai disabili in preparazione dell'assunzione e per il mantenimento al lavoro;
- l'organigramma del personale necessario allo sviluppo del progetto stesso con la descrizione del ruolo di eventuali partner;
- il preventivo economico per macro-voci di spesa;
- il cronogramma delle attività.

Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova cooperativa/nuovo ramo di impresa che comporti l'assunzione di almeno una persona disabile. Un nucleo di valutazione procederà alla verifica dell'ammissibilità delle richieste, seguendo l'ordine di arrivo. L'intervento è finanziato a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa nei limiti di seguito indicati:

- spese riferite alle voci di primo impianto e investimento (come ad esempio opere edili/impiantistiche, rinnovo dei locali, acquisti di attrezzature e arredi), inserite nel preventivo economico: dovranno essere non inferiori al 70% del costo del progetto, anche in sede di rendicontazione finale;
- spese di costituzione (spese notarili, amministrative, studi di fattibilità e consulenza per la costituzione del nuovo ramo d'impresa) per un importo massimo del 30% del costo del progetto.

Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e per un importo massimo di:

- € 45.000 condizionato all'assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato
- € 30.000 condizionato all'assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato
- € 15.000 condizionato all'assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato.

Incentivi per la transizione verso aziende

Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende. I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B, istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente iscritte all'apposito albo regionale, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento di lavoratori con disabilità, già occupati presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi e/o in tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende. Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre Cooperative sociali di tipo B e/o i Consorzi di Cooperative di tipo B.

Per accedere al contributo massimo di € 6.000 la Cooperativa sociale di tipo B deve presentare progetti di accompagnamento all'inserimento del lavoratore disabile in azienda e alla sua assunzione, anche avvenuti 90 giorni antecedenti all'approvazione della richiesta di contributo da parte della Provincia e Città Metropolitana di Milano. L'azienda dovrà attestarne l'avvenuta assunzione tramite autodichiarazione.

7. AZIONI DI RETE – AMBITO DISABILITÀ

Le “Azioni di rete per il lavoro – ambito disabilità” si caratterizzano per essere un’iniziativa finalizzata a migliorare l’efficacia del “sistema lavoro” rivolto alle persone con disabilità attraverso la promozione di reti territoriali integrate con i servizi sociali e sociosanitari. L’azione, attivata da tutte le province e dalla Città Metropolitana, prevede il finanziamento di progetti rivolti a soggetti disabili non immediatamente collocabili, che necessitano di un sostegno intenso nel percorso di inserimento in ambito lavorativo. I progetti, di durata massima di 24 mesi, sono presentati dal capofila di una rete composta da diversi soggetti del sistema socioeconomico e sociosanitario del territorio che, integrando le proprie competenze, sono in grado di creare le migliori condizioni territoriali per favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei cittadini con disabilità e garantire l’accompagnamento integrale delle persone prese in carico, sia durante il percorso di inserimento che successivamente all’inserimento lavorativo. Per raggiungere tali finalità, le reti territoriali promosse attraverso l’azione di sistema dovranno in primis mettere in atto progetti orientati al risultato occupazionale, individuando nuovi potenziali datori di lavoro e sperimentando modalità innovative per sostenere gli inserimenti più difficili.

7.1. Destinatari

Le “Azioni di rete per il lavoro – ambito disabilità” si rivolgono ai disabili iscritti al Collocamento Mirato che siano profilati in fascia 3 e 4, individuati dai Servizi Sociali e/o dai Comitati Tecnici (ex art. 8-bis della L. 68/99), secondo le modalità individuate nei provvedimenti provinciali. Destinatari dell’azione di rete sono individuati, oltre che fra i già iscritti profilati nelle fasce di intensità di aiuto 3 e 4 secondo il modello regionale, anche fra i soggetti proposti dai Servizi Sociali e dai Comitati Tecnici (ex. Art 8-bis della L.68/99) in possesso dei requisiti di cui all’art 8 L. 68/99 a prescindere dalla fascia di profilazione e per i quali siano riscontrati problemi sociali/psicologici connessi all’emergenza sanitaria.

7.2. Soggetti beneficiari dell’azione

I soggetti beneficiari dell’intervento, erogatori dei servizi, possono essere:

- le Province, la Città Metropolitana e/o il Collocamento Mirato, o
- gli operatori accreditati ai servizi al lavoro, secondo quanto previsto al punto 3.6 delle presenti linee guida, presenti nel catalogo provinciale istituito in attuazione delle presenti linee guida, o
- i soggetti appartenenti alle reti se costituiti formalmente in partenariato o in regime di convenzione con la Provincia e la Città Metropolitana.

I destinatari dell’azione di sistema possono essere beneficiari diretti di risorse, come di seguito specificato:

- a) indennità di partecipazione destinata a sostenere il disabile durante il periodo di frequenza dei percorsi di rafforzamento delle competenze e di accompagnamento al lavoro. L’indennità di partecipazione ha un valore massimo di € 300,00 mensili per un massimale complessivo di € 1.800,00 a persona. L’indennità è vincolata alla partecipazione ad almeno l’80% delle ore mensili delle attività programmate. Il provvedimento provinciale stabilisce il numero di ore minime mensili necessario per il riconoscimento dell’indennità;
- b) rimborso spese vive (vitto e trasporto durante la politica attiva e nei primi 6 mesi di inserimento lavorativo) per un valore massimo di € 300,00 mensili per un massimale complessivo di € 1.800,00 a persona. Tale rimborso viene riconosciuto a fronte di specifiche condizioni di svantaggio che richiedono un maggior supporto per il disabile.

7.3. Caratteristiche della rete

La rete deve essere composta da almeno tre soggetti, fra i quali devono essere sempre presenti il Collocamento Mirato e i Servizi Sociali e/o il Servizio Integrazione Lavoro (SIL) e/o i Servizi Sanitari. Tra i soggetti che possono far parte della rete vengono incluse le Associazioni Familiari, ove possibile. La Provincia e la Città Metropolitana costituiscono l'unico interlocutore per Regione Lombardia per quanto concerne gli aspetti finanziari, assicurano le funzioni di coordinamento e/o supervisione delle attività delle reti che vengono realizzate sul proprio territorio e ne monitorano i risultati. Le Province e la Città Metropolitana individuano, al loro interno, la figura che svolge la funzione di gestore della rete secondo gli standard del Quadro regionale degli Standard Professionali approvato da Regione Lombardia (QRSP). Il servizio del Collocamento Mirato può essere individuato dall'Amministrazione provinciale quale soggetto che svolge, oltre alle funzioni proprie del servizio, le funzioni di coordinamento e supervisione delle attività della rete. Possono inoltre far parte della rete: gli enti del privato sociale, le istituzioni, le parti sociali, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali territoriali, le aziende, gli operatori accreditati o autorizzati nazionali, le istituzioni scolastiche o formative, le Agenzie per il Lavoro (APL), le cooperative sociali. Qualsiasi soggetto può ricoprire il ruolo di capofila e di coordinamento.

7.4. Modalità di attuazione dell'azione

Le "Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità" sono attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana secondo le due modalità alternative di seguito descritte:

Modalità A

La Provincia/Città Metropolitana predispone un bando in cui sia previsto il finanziamento di uno o più progetti presentati da una o più reti territoriali. I progetti devono prevedere interventi coordinati da un soggetto capofila ed articolati in un insieme di servizi al lavoro e alla formazione finalizzati all'inserimento lavorativo del disabile. I bandi provinciali prevedono la valutazione dei progetti da parte di un nucleo di valutazione costituito in modo da assicurare l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e l'assenza di conflitti d'interesse rispetto ai soggetti che compongono la rete. Ciascun progetto deve prevedere la presa in carico di un minimo di 20 fino a un massimo di 150 destinatari. I progetti presentati in questa modalità possono prevedere i seguenti servizi:

- 1) servizi finalizzati all'inserimento occupazionale del disabile (es. servizi di formazione, coaching, scouting, tutoraggio e sostegno specialistico, tirocinio) di cui al Bando "Dote unica lavoro – ambito disabilità" anno 2017, riconosciuti a costi standard;
- 2) ulteriori servizi finalizzati all'inserimento occupazionale del disabile, diversi da quelli previsti in "Dote Unica Lavoro – ambito disabilità", riconosciuti a costi reali, a fronte di una specifica indicazione nel progetto che metta in evidenza le motivazioni e le necessità di tali servizi in coerenza con le finalità del progetto stesso, quali ad esempio la remunerazione degli interventi di supporto socio-sanitario;
- 3) attività di gestione dei progetti, costituzione e mantenimento della rete;
- 4) indennità di partecipazione;
- 5) rimborso spese vive.

È esclusa la formazione continua e ogni altra forma di aiuto all'impresa. Per l'attivazione dei servizi di cui al punto 1, la rete si avvale delle doti del Bando "Dote unica lavoro – ambito disabilità" (secondo i massimali che verranno rideterminati nell'eventuale schema di bando regionale che verrà adottato dalla struttura regionale competente). A tal fine, l'Amministrazione provinciale competente riserva all'Azione di Sistema una quota dello stanziamento del Bando "Dote Unica Lavoro – ambito disabilità" in misura adeguata alle doti che si prevede di assegnare ai destinatari che saranno presi in carico dalla rete. I servizi dell'azione di sistema di cui ai punti 2), 3) 4) e 5) sono finanziati alle Province e alla Città Metropolitana sulla base di un parametro di

riferimento corrispondente alla spesa media € 4.000,00 per ciascun destinatario. Pertanto, il valore massimo di progetto finanziabile con le risorse dell'azione di sistema sarà definito dal numero dei destinatari presi in carico moltiplicato per € 4.000,00. Nell'ambito di tale massimale, sono ammissibili costi per le attività di cui al punto 3 (gestione dei progetti, costituzione e manutenzione della rete) entro un massimale determinato considerando € 200,00 per ogni destinatario del progetto + € 100,00 per ogni componente della rete aggiuntivo oltre il terzo (minimo previsto) e comunque non superiore al 10% del valore del progetto ammesso a finanziamento. Per favorire i risultati di inserimento lavorativo, le reti possono promuovere gli aiuti messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali attraverso il dispositivo "Dote Impresa Collocamento Mirato".

Modalità B

La Provincia/Città Metropolitana presenta a Regione Lombardia un unico progetto in cui sia prevista una unica rete coordinata dal Collocamento Mirato. La rete si avvale dei servizi di formazione e lavoro delle doti del Bando "Dote Lavoro – Persone con Disabilità" (secondo i massimali che verranno rideterminati nell'eventuale schema di bando regionale che verrà adottato dalla struttura regionale competente). A tal fine, l'Amministrazione provinciale competente riserva all'Azione di Sistema una quota dello stanziamento del Bando "Dote Unica Lavoro – ambito disabilità" in misura adeguata alle doti che si prevede di assegnare ai destinatari che saranno presi in carico dalla rete. Non sono previsti costi di gestione dei progetti e di manutenzione della rete. Per le Province/Città Metropolitana che aderiranno a questa modalità, l'azione è finanziata nella misura di € 1.800,00 per ciascun destinatario preso in carico a valere sullo stanziamento dell'azione, destinate esclusivamente a finanziare le voci di indennità di partecipazione e di rimborso spese vive. Per favorire i risultati di inserimento lavorativo, le reti possono promuovere gli aiuti messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali attraverso il dispositivo "Dote Impresa Collocamento Mirato".

8. PROMOTORE 68

È istituito all'interno di ciascun Collocamento Mirato un servizio per migliorare l'efficacia nell'applicazione degli obblighi previsti dalla Legge 68/99 attraverso un'attività di prima consulenza gratuita alle imprese che sono tenute ad adempiere all'obbligo e un'attività di esplorazione, promozione e sensibilizzazione rivolta all'intero mercato territoriale, finalizzata a raggiungere potenziali datori di lavoro anche fra le piccole imprese e più in generale quelle che si trovano a gestire il tema della disabilità.

Il servizio non si configura quale attività di consulenza alle imprese prevista dall'Asse II della Dote Impresa Regionale. In quanto gratuito il servizio deve essere in grado di mettere l'azienda nelle condizioni di conoscere le opportunità disponibili in termini di servizi acquistabili sul mercato, di contributi regionali, conoscenza di esperienze positive.

Al tempo stesso il servizio fornisce al Collocamento Mirato presso cui opera gli elementi di conoscenza utili riguardo alle aziende per effettuare un buon match ed attivare le azioni amministrative necessarie. In tal senso deve svolgere una funzione di raccordo fra l'attività amministrativa del Collocamento Mirato e le imprese del territorio. Definizione delle competenze e delle funzioni del Promotore 68:

- Definizione delle azioni promozionali e di sensibilizzazione da attuarsi con il coinvolgimento della rete territoriale;
- Gestione del tavolo territoriale per la promozione del lavoro nell'ambito della disabilità;
- Creazione di strumentazione per la condivisione delle informazioni relative alle aziende in obbligo con gli uffici del Collocamento Mirato;
- Creazione di strumenti e processi per il contatto con le aziende;
- Azioni di monitoraggio ed analisi dei prospetti informativi e dei dati sulle aziende in obbligo, finalizzate ad ottenere un quadro aggiornato e ragionato delle aziende con scoperture;

- Visite in loco sulle aziende non ottemperanti finalizzate a presentare la Legge 68/99 e le possibilità per adempiere all'obbligo, a realizzare un'analisi dei fabbisogni aziendali e possibili soluzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, a presentare politiche attive presenti a livello territoriale (come ad esempio Dote Impresa);
- Monitoraggio continuo delle aziende visitate e accompagnamento agli avviamenti eventualmente programmati;
- Analisi dello stato di avanzamento delle convenzioni art. 11 Legge 68/99 in essere;
- Analisi stato avanzamento e promozione delle convenzioni art. 14 D.lgs 276/03;
- Azioni di informazione e coinvolgimento delle imprese e dei consulenti del lavoro;
- Azioni di promozione e diffusione degli strumenti messi a disposizione dalla Legge 68/99.

9. ORIENTAMENTO AL LAVORO

9.1. Obiettivi

L'azione di sistema – "Orientamento al lavoro" ha l'obiettivo primario di promuovere un modello di intervento condiviso che articoli il processo di accompagnamento al lavoro di ragazzi disabili attraverso una rete di soggetti fra loro coordinati. L'intervento intende dare una risposta a tali giovani e alle loro famiglie, spesso oggetto di interventi istituzionali diversi e regolati da norme e regolamenti tra loro differenti, non raramente di difficile comprensione, gestione e integrazione. Un ulteriore obiettivo è quello di evitare che, come spesso accade, abbandonando il contesto tutelante della scuola, manchino o risultino deboli e lacunosi i riferimenti di servizio, e che le famiglie siano lasciate sole nel sostenere la motivazione dei giovani alla ricerca di un'occupazione e, successivamente, al mantenimento del posto di lavoro.

9.2. Azioni previste

L'azione si compone di quattro fasi complementari che hanno l'obiettivo di accompagnare gli studenti con disabilità in tutte le fasi del processo di avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso un set di servizi fra loro coordinati da attuarsi nell'arco di un biennio a partire dall'ultimo anno di frequenza del percorso di formazione professionale o istruzione secondaria di secondo grado. Tali fasi sono:

1. Orientamento attivo durante il percorso scolastico, da attuarsi attraverso la progettazione coordinata dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) come definito dalle linee guida approvate con decreto n.774 del 4 settembre 2019, finalizzate alla presa di coscienza del giovane e della famiglia della realtà del lavoro, delle potenzialità e capacità su cui investire;
2. Presa in carico precoce in fase di uscita dal sistema scolastico, da attuarsi attraverso l'attivazione della rete di sostegno personalizzata in relazione al fabbisogno di ciascun destinatario e, ove esistano le condizioni, l'iscrizione al le liste del CM I.68/99, attività facilitata da protocollo con USR;
3. Accompagnamento alla ricerca del lavoro, da attuarsi attraverso la definizione e l'attuazione di un percorso personalizzato finalizzato a conseguire l'inserimento lavorativo.
4. Accompagnamento formativo al personale docente e/o di sostegno identificato dalle scuole aderenti al progetto e inserito nel format di bando sui temi legati alla disabilità, con particolare focus sull'inserimento e orientamento lavorativo degli studenti con disabilità.

9.3. Modalità di realizzazione

L'azione è realizzata dalle Province e da Città Metropolitana di Milano mediante il finanziamento di progetti sperimentali realizzati da soggetti esterni, a gestione diretta o affidamento in house nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

A) Definizione del bacino dei destinatari

Individuazione prioritaria dei destinatari con disabilità psichica o difficoltà relazionali rilevanti secondo i seguenti requisiti minimi:

- effettiva iscrizione e frequenza a uno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in una delle classi destinarie dei percorsi PCTO oppure ad un percorso di scuola secondaria di secondo grado dal terzo anno;
- possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 o/e presa in carico da parte dei Servizi specialistici del territorio per difficoltà di apprendimento e/o relazionali.

B) Approvazione della proposta progettuale

I soggetti che erogheranno i servizi saranno individuati a seguito di selezione di proposte progettuali. Costituiscono requisiti prioritari di valutazione dei progetti:

- il partenariato con associazioni disabili ed enti specializzati;
- l'ampiezza delle competenze professionali messe in campo nell'ambito della disabilità e dell'orientamento;
- l'integrazione con la rete dei servizi sociosanitari;
- l'impiego di una metodologia per la valutazione del potenziale riferita alla disabilità.

9.4. Definizione dei costi

I progetti finanziati prevedono il rimborso dei servizi al lavoro a "costo standard" da definirsi a cura della provincia e dalla Città Metropolitana con riferimento ai massimali definiti dalle presenti linee guida. Il rimborso dei costi correlati alla gestione del progetto e al coordinamento delle reti è riconosciuto a costi reali in misura non superiore al 10% dell'intero progetto, mentre il rimborso dei costi correlati alla formazione del personale docente e/o di sostegno è riconosciuto a costi reali in misura non inferiore al 10% dell'intero progetto.

10. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI GIOVANI CON DISABILITÀ DI SPETTRO AUTISTICO

L'azione prevede il finanziamento di progetti di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità dello spettro autistico a seguito della conclusione del percorso scolastico.

Risponde all'esigenza di orientare i giovani con disabilità di spettro autistico alla valorizzazione delle proprie capacità lavorative e ad offrire un percorso specifico finalizzato all'inserimento lavorativo in realtà aziendali del territorio.

I risultati attesi si inseriscono nel progetto più ampio dell'acquisizione di un'autonomia di vita e sono definiti in due output:

1. il rilascio di una certificazione di competenze al termine del percorso di formazione;
2. l'assunzione lavorativa con un contratto di lavoro.

10.1. Destinatari

I destinatari dell'azione sono individuati nei giovani a partire dai 16 anni e fino a 29 anni con l'assolvimento dell'obbligo scolastico, residenti o scritti in Regione Lombardia alle liste di cui all'art .8 della L. 68/99, che presentino una disabilità di spettro autistico adeguatamente documentata.

10.2. Soggetti promotori e beneficiari dei contributi

Enti accreditati regionali alla formazione e lavoro in possesso dei seguenti requisiti:

- appartenenti ad uno dei cataloghi provinciali per l'erogazione dei servizi per la disabilità per i servizi al lavoro, oppure in partenariato con un ente appartenente a tali cataloghi;
- essere in rete con soggetti specializzati nei servizi educativi e/o sanitari con spettro autistico.

10.3. Condizioni necessarie

L'ammissibilità al contributo è condizionata alla presentazione di un progetto di formazione finalizzato all'inserimento lavorativo presentato dall'operatore che preveda la partecipazione di una o più aziende, imprese (anche cooperative di tipo B).

Il progetto ha durata massima di 24 mesi.

Contenuti minimi del progetto e suddivisione nei due periodi:

- individuazione del profilo/dei profili di competenze da formare;
- individuazione delle posizioni di lavoro coerenti con i profili da formare nell'ambito delle imprese aderenti ed eventuali sbocchi professionali esterni al progetto;
- individuazione dei settori strategici da valorizzare - anche con una premialità nella valutazione del bando – attraverso i codici ATECO delle aziende riferite a settori quali la ristorazione, l'agricoltura e informatica;
- individuazione dei partecipanti in possesso dei requisiti per la costituzione di un gruppo classe o più classi entro il range di min 3 - max 50 partecipanti;
- possibile attivazione di percorsi personalizzati ed individuali in relazione alle necessità e alla condizione dello studente;
- piano formativo che preveda un numero minimo di 150 ore di docenza frontale o formazione in situazione;
- individuazione di posizioni in tirocinio e svolgimento dello stesso con una durata minima di 6 mesi per tutti i partecipanti nell'ambito delle aziende aderenti alla convenzione;
- rilascio delle attestazioni delle competenze acquisite al termine del percorso;
- individuazione di posizioni di lavoro come target obiettivo in percentuale pari ad almeno il 40% rispetto al gruppo classe;
- supporto all'iscrizione o aggiornamento alle liste del Collocamento Mirato L 68/99;
- termine di conclusione del progetto entro 24 mesi;
- presentazione di un report dettagliato delle azioni effettuate a conclusione del progetto, tra cui la presentazione di registri attestanti la partecipazione per le ore di formazione e di tirocinio nonché timesheet per la tracciatura delle altre attività.

Le aziende, imprese in obbligo L. 68/99 che attivino in qualità di soggetti ospitanti i suddetti tirocini potranno valorizzarli nell'ambito di una convenzione art. 11 della stessa legge ai fini dell'ottemperanza.

10.4. Contributo erogabile e servizi ammessi

L'ambito di competenza di ciascuna provincia e della Città Metropolitana è determinato dal territorio su cui l'operatore eroga la formazione (Docenza frontale). Il contributo erogabile per progetto è di 10.000 € per partecipante. E comprende i seguenti servizi che devono essere tutti ricompresi nella Patto di Adesione al progetto come impegno nei confronti dell'utenza:

- Selezione, colloquio specialistico dei partecipanti e orientamento al lavoro
- Docenza frontale
- Consulenza per la definizione/aggiornamento dei percorsi di formazione/inserimento
- Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
- Attività di sostegno all'utenza (vitto per i partecipanti)
- Servizi di tutoraggio per il periodo di tirocinio
- Ricerca e accompagnamento al lavoro.

Il contributo per partecipante è erogato, fino ad un massimo di € 10.000 nella seguente modalità:

- € 6.000 sotto forma di dote (costo standard) a copertura dei servizi di cui sopra;
- € 2.000 (pari al 20%) condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato o a Tempo determinato di almeno 6 mesi, previa iscrizione alle liste I 68/99;
- € 2.000 (pari al 20%) al termine del progetto condizionatamente all'inserimento lavorativo di almeno il 70% dei partecipanti nelle posizioni individuate o presso altri datori di lavoro oppure di € 1.000 (pari al 10%) se la percentuale degli inserimenti al lavoro dei partecipanti varia da un minimo del 40% ad un massimo del 69%.

Il progetto è sottoposto a valutazione intermedia da parte del Collocamento Mirato per i primi 12 mesi per i servizi di:

- Selezione, colloquio specialistico dei partecipanti e orientamento al lavoro;
- Docenza Frontale;
- Consulenza per la definizione/aggiornamento dei percorsi di formazione/inserimento;
- Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
- Attività di sostegno all'utenza (vitto per i partecipanti) a cui corrisponde l'erogazione di una quota massima di € 3.000 del totale dei € 6.000 previsti a dote, condizionato ad un minimo di partecipazione pari all'80% sulle ore di docenza frontale previste (min. 150 ore) sotto la soglia dell'80% il contributo è riproporzionato in base alle ore effettivamente usufruite.

Il progetto è sottoposto a valutazione dopo gli ulteriori 12 mesi per i servizi di:

- Servizi di tutoraggio per il periodo di tirocinio;
- Ricerca e accompagnamento al lavoro a cui corrisponde l'erogazione di una quota massima di € 3.000 del totale dei € 6.000 previsti a dote condizionato ad un minimo di partecipazione pari all'80% sulle ore di tirocinio previste (6 mesi - min. 400 ore) sotto la soglia dell'80% il contributo è riproporzionato in base alle ore effettivamente usufruite.

I Costi coperti dal contributo dalle risorse del fondo regionale disabili L.R. 13/2013 non possono essere messi a carico dei partecipanti.

10.5. Ulteriori disposizioni

Per i destinatari, l'azione di sistema ha valore di politica attiva ed è alternativa alla Dote Lavoro e ad altre misure finanziate da Regione Lombardia per l'inserimento lavorativo.

10.6. Possibili nuove sperimentazioni

Nell'attuazione della misura le Province e la Città metropolitana possono ampliare la platea dei destinatari ammettendo progetti con persone di età superiore ai 29 anni, che presentino una disabilità di spettro autistico adeguatamente documentata.

11. AZIONI DI SISTEMA SPERIMENTALI

11.1. AZIONE DI SISTEMA SPERIMENTALE – CITTADINANZA DIGITALE, PER LA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI DISABILI IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Si tratta di finanziare progetti di formazione permanente finalizzati all'innalzamento delle competenze digitali di persone con disabilità, disoccupate e iscritte al Collocamento Mirato, maggiormente esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro e di emarginazione sociale. Gli impatti attesi sono duplici: migliorare la partecipazione attiva alla società delle persone con disabilità, attraverso l'acquisizione delle conoscenze informatiche di base necessarie per accedere ai servizi della vita quotidiana (servizi della PA, servizi bancari-assicurativi, servizi postali, servizi di utilities) e aumentare le chance di occupazione degli iscritti al Collocamento Mirato attraverso la partecipazione a percorsi di formazione digitale per l'acquisizione di competenze informatiche professionali spendibili per la ricerca di lavoro.

11.1.1. Soggetti destinatari

I destinatari dell'azione sono tutte le persone con disabilità, disoccupate, iscritte alle liste del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 in Regione Lombardia. Gli Avvisi provinciali individuano i criteri e le modalità di selezione dei destinatari tra i seguenti, utilizzabili anche congiuntamente:

- assegnazione dei voucher tramite lo scorrimento delle graduatorie di Collocamento Mirato o liste di cui all'art. 6 della Legge 68/99;
- assegnazione dei voucher tramite la selezione dei destinatari con caratteristiche prioritarie definite a livello regionale e all'interno dei piani provinciali;
- assegnazione dei voucher tramite la segnalazione della rete dei soggetti coinvolti all'interno dei piani provinciali tramite forme di concertazione definite territorialmente.
- I destinatari possono scegliere tra tutti i percorsi inseriti all'interno del catalogo della Provincia/Città Metropolitana del CPI alle cui liste sono iscritti.

11.1.2. Soggetti beneficiari

Le attività di formazione devono essere erogate da soggetti accreditati all'erogazione di servizi formativi iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale, istituito ai sensi dell'art. 25 della L.r. 19/07 (anche non aderenti ai cataloghi provinciali della dote lavoro disabilità). Unicamente in riferimento alla formazione digitale avanzata, i soggetti accreditati possono agire in partenariato con soggetti non accreditati, limitatamente l'erogazione di attività di formazione altamente specialistica per l'acquisizione di patentini/certificazioni informatiche.

I soggetti non accreditati devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA:37). Infatti, in ragione delle specifiche finalità della presente misura, volta ad innalzare il livello di competenze digitali di persone in cerca di occupazione con disabilità, ai fini di una migliore occupabilità, è consentita l'erogazione di servizi formativi da parte di soggetti privi di accreditamento, esclusivamente con riferimento a patentini, certificazioni, o titoli equivalenti, attestanti le competenze necessarie all'utilizzo di determinati dispositivi/metodologie informatiche riconosciuti dal Mercato del lavoro. La proposta progettuale è riferita ad un percorso formativo e può prevedere la realizzazione di più edizioni del percorso, presso un'unica o diverse sedi operative. Le attività devono essere realizzate presso sedi accreditate ai servizi formativi (sez. A

o B). Eccezionalmente per attività di formazione altamente specialistiche è possibile presentare la richiesta di utilizzo di sedi al di fuori delle sedi accreditate.

11.1.3. Condizioni necessarie

Flusso operativo di presa in carico e accesso alla misura voucher formazione digitale: il voucher per la formazione digitale costituisce una misura complementare alle misure esistenti per supportare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (dote valutazione potenziale, dote lavoro disabilità). Per i nuovi iscritti al Collocamento Mirato, il flusso operativo può essere così articolato:

- a) Rilascio DID, iscrizione al Collocamento Mirato e stipula PdS con i servizi di base del CPI;
- b) Eventuale valutazione del potenziale occupazionale da parte dei servizi specialistici del CPI (dote valutazione potenziale - opzionale) e aggiornamento del PdS;
- c) Eventuale assessment delle competenze digitali (digital skill gap assessment) da parte del CPI o di un operatore accreditato ai servizi al lavoro.

L'attivazione della misura di assessment delle competenze digitali è rimandata all'autonomia delle Province e della Città Metropolitana, sulla base dei criteri di seguito illustrati:

c.1) Per gli utenti con scarse o nulle competenze digitali, la formazione digitale di base è propedeutica al percorso di PAL.

Successivamente alla conclusione della formazione digitale di base, gli utenti sono indirizzati ai servizi specialistici, erogati dagli operatori accreditati al lavoro e alla formazione, per la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro (dote lavoro disabilità). La formazione sostenuta dalla dote lavoro può essere affiancata dalla formazione digitale avanzata per il miglioramento delle chance di occupazione, a valere sull'Avviso voucher (v. punto c.2).

c.2) contenuti del percorso proposto e i fabbisogni professionali espressi dai datori di lavoro tenuti agli obblighi assunzionali ex L.N. 68/99 nell'ambito territoriale di riferimento. L'articolazione dettagliata dei criteri di valutazione delle proposte progettuali tiene conto dei criteri di seguito descritti:

- Analisi dei fabbisogni formativi degli utenti, allo scopo di una gestione quanto più possibile autonoma dei servizi digitali della vita quotidiana;
- Analisi/mappatura delle competenze digitali richieste dai datori di lavoro con riferimento alle posizioni lavorative destinate al Collocamento Mirato, nel territorio provinciale (es. uso di software, capacità di problem solving tecnologico, ecc.);
- Individuazione delle competenze da formare.

Gli standard formativi dei percorsi fanno riferimento a:

- Percorsi di formazione digitale di base: competenze di base – area tecnologica del QRSP. Eventualmente integrabili con ulteriori competenze rilevate dallo standard europeo Dig.Comp;
- Percorsi di formazione digitale avanzata:
 - Percorsi afferenti agli standard formativi regionali: competenze correlate ai profili professionali indipendenti del settore ICT, individuate nel QRSP (con livello EQF almeno 3)
 - Percorsi finalizzati all'acquisizione di patentini/certificazioni: competenze necessarie all'ottenimento del patentino/certificazione come definite dal soggetto erogatore/certificatore
- Numerosità dei gruppi classe: min 5 - max 12 partecipanti;

La durata minima dei percorsi formativi corrisponde al monte ore minimo per la formazione permanente stabilito dal quadro regionale degli standard formativi (D.D.U.O. 10735/2013). La durata massima è differenziata per tipologia di formazione, base o avanzata

- Percorso di formazione digitale di base: min. 8 ore – max. 25 ore;
- Percorso di formazione digitale avanzata: min. 8 ore – max. 250 ore.

I corsi per l'acquisizione di patentini/certificazioni possono avere durata superiore, comunque entro il limite massimo di 10 mesi di durata del percorso. Ciascun percorso può essere articolato in più moduli formativi. Ogni modulo è strutturato per competenza (o suoi elementi costitutivi), al fine di facilitare la validazione degli apprendimenti in esito. La durata massima di un percorso formativo è di 10 mesi.

Al termine del percorso formativo gli enti di formazione rilasciano:

- Enti accreditati, che erogano percorsi afferenti agli standard formativi regionali: attestato di competenze (GEFO). In caso di mancata acquisizione di una competenza piena, attestato di partecipazione rilasciato dall'ente erogatore;
- Enti accreditati/non accreditati che erogano percorsi per il rilascio di patentini/certificazioni informatiche, non rientranti negli standard formativi regionali: attestato di partecipazione + patentino/certificazione.

11.1.4. Servizi ammessi e contributo erogabile

È previsto il riconoscimento economico dei servizi di seguito elencati, a condizione che non siano già coperti da altre linee di finanziamento regionale.

Servizi ammessi

Servizi formativi:

- Docenza frontale. È ammesso il ricorso alla FAD sincrona anche al 100%.

Eventuali servizi di sostegno:

- servizio di formazione di sostegno, a copertura delle spese del personale impegnato nelle attività didattiche di sostegno;
- servizi di interpretariato per disabili sensoriali (in linea con la dote lavoro disabilità, ai sensi della D.G.R. 2461 del 18/11/2019);
- attrezzature informatiche: acquisito (o noleggio o leasing) di strumentazioni/ausili, hardware e software (pc, tablet, tastiera braille, licenze office, ecc.) per compensare la disabilità e abilitare l'utenza all'uso degli strumenti informatici;
- servizi di trasporto, per promuovere la mobilità ai fini della partecipazione alla formazione.

Contributo erogabile

Servizi formativi

Il contributo economico per le attività di docenza frontale è corrisposto a costi standard, sulla base di un UCS di € 13,34/h per singolo allievo (D.D.U.O. 10735/2013). Le attività formative sono rimborsate a processo. I servizi di formazione digitale di base sono rimborsati per un minimo di 8 ore (€ 106,72) e un massimo di 25 ore (€ 333,50) per destinatario. I servizi di formazione digitale avanzata sono rimborsati per un minimo di 8 ore (€ 106,72) e un massimo di 250 ore (€ 3.335,00) per destinatario. I due voucher per la formazione digitale sono cumulabili per il medesimo destinatario.

Servizi di sostegno

Il servizio di interpretariato per utenti con disabilità sensoriale e il servizio di formazione di sostegno sono rimborsati a costi standard e a processo:

- Servizio di interpretariato per utenti con disabilità sensoriale: UCS di € 15/h se di gruppo oppure € 35/h se individuale. Le ore di interpretariato possono ammontare fino ad un massimo pari alle ore di formazione.
- Servizio di formazione di sostegno: UCS di € 32/h, in modalità individuale. Le ore di sostegno possono ammontare fino ad un massimo pari alle ore di formazione.

Le eventuali spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e i servizi di trasporto sono rimborsati a costi reali. I servizi di sostegno sono rimborsati entro l'importo massimo di € 5.000 a destinatario.

12. INIZIATIVE PER L'ACCOMPAGNAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

Potranno essere realizzate azioni di sistema e di accompagnamento, complementari all'attuazione dei percorsi volti all'inserimento lavorativo e formativo, all'interno delle seguenti aree di intervento:

- incremento dell'occupazione e mantenimento lavorativo dei disabili attraverso progetti sperimentali su specifici target (es. inserimenti lavorativi rivolti a persone disabili inseriti in percorsi riabilitativi della dipendenza o nella psichiatria o della tossicodipendenza);
- potenziamento della rete dei servizi;
- sperimentazione di percorsi per l'orientamento scuola/lavoro;
- sviluppo dei sistemi informativi e degli osservatori;
- promozione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi;
- potenziamento degli strumenti di valutazione del potenziale;
- implementazione dell'informazione web anche tramite social network;
- implementazione del sistema delle convenzioni;
- promozione di percorsi formativi per l'incremento di competenze dei promotori 68 presenti nelle Province/Città metropolitana di Milano;
- promozione di percorsi sperimentali di inserimento lavorativo per le persone con disabilità sensoriale, per le persone invalide al lavoro, per le persone con disabilità di tipo psichico;
- progetti sperimentali per nuove forme e strumenti di integrazione tra percorsi di cura, di inclusione e di inserimento lavorativo di persone con disabilità.

13. INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

L'inclusione delle persone con disabilità trova compimento anche attraverso il sostegno ai servizi di istruzione e di formazione professionale, che costituiscono l'offerta didattica e formativa a disposizione delle famiglie per gli alunni in età di obbligo scolastico. La partecipazione degli studenti con disabilità ai percorsi di studio e formativi costituisce un presupposto essenziale per la piena integrazione delle persone e per la soddisfazione delle relative aspirazioni individuali, tali da agevolare l'inserimento nei contesti lavorativi. Tra le forme di sostegno finanziabili con il Fondo previsto dalla Legge regionale 13/2003 si annoverano i seguenti strumenti:

- la dote per il sostegno didattico a favore degli studenti delle scuole paritarie (infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado);
- la dote a favore degli studenti iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- i servizi di inclusione scolastica, ossia il trasporto e l'assistenza all'autonomia e comunicazione personale, a favore degli studenti del secondo ciclo (secondaria di II grado e IeFP).

Gli importi di seguito indicati sono stati definiti con provvedimenti della Giunta regionale e potrebbero essere suscettibili di variazioni.

13.1. DOTE SCUOLA – componente sostegno disabili

La componente *Sostegno Disabili* della misura regionale *Dote Scuola* trova il proprio fondamento nell'articolo 8 (*"Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie"*) della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 (*"Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia"*) ed è finalizzata a garantire il pieno inserimento dello studente disabile in un Percorso scolastico dedicato. Intervenire sin dai primi anni del Percorso, rendendo precoce ogni intervento specialistico, aumenta considerevolmente i fattori di successo dei percorsi di autonomia personale e quindi anche di inserimento lavorativo.

La *Dote Scuola* – componente *Sostegno Disabili* eroga contributi a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno ad alunni con disabilità certificata, residenti in Lombardia e frequentanti Scuole paritarie primarie, secondarie di primo e di secondo Grado. La Delibera di Programmazione annuale del Sistema dotale definisce anche l'ammontare del contributo per ogni bambino disabile inserito, la cui entità è variabile, calcolata sulla base delle risorse disponibili del bilancio regionale.

Nel 2023, la DGR n. 236 del 3 maggio 2023 individua, per l'anno scolastico e formativo 2023/2024, l'ammontare del contributo pro capite, articolato per grado di Istruzione:

- Scuola dell'infanzia: fino ad euro 1.000,00;
- Scuola primaria: fino ad euro 2.000,00;
- Scuola secondaria di primo e di secondo Grado: fino ad euro 3.500,00.

Il contributo pro-capite è erogato alle Scuole, a parziale copertura del costo del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, fino alla concorrenza del costo del personale docente esposto, al netto di ogni altro eventuale contributo pubblico. Nel caso in cui l'importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, i contributi possono essere rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

13.2. DOTE leFP

Nell'ambito dei percorsi di leFP sono previsti servizi specifici tesi a sviluppare la conoscenza delle potenzialità della persona disabile dall'inizio del percorso scolastico e a favorire l'orientamento al lavoro, per ridurre gli insuccessi di inserimento lavorativo e i tempi di inoccupazione.

Come indicato dall'ordinamento regionale (DDUO n. 12550/2013), i percorsi leFP possono essere progettati, in particolare per gli allievi disabili, scegliendo soluzioni di forte personalizzazione utili al pieno raggiungimento degli obiettivi formativi, in rapporto alla personalizzazione dell'apprendimento e allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi.

A tale scopo Regione Lombardia prevede nell'ambito della leFP due fattispecie di servizi:

- all'interno dei percorsi triennali, quadriennali e di quarto anno ordinamentali e dei percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica della leFP la componente disabilità, che può essere richiesta per singoli allievi e in aggiunta alla dote, destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica di sostegno a studenti con bisogni specifici. L'importo massimo riconoscibile per tali servizi ammonta a € 3.400,00;
- la dote per i percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD), rivolta invece ad interi gruppi classe, ha un valore massimo pari a € 7.900,00.

Tali percorsi possono avere una durata complessiva quadriennale e al cui termine è previsto il rilascio di una qualifica o di un attestato di competenze. Con la dote PPD della leFP sono erogati due specifici servizi:

- di elaborazione e realizzazione del Piano d'Intervento Personalizzato (PIP), che si sostanzia principalmente nell'attività di tutoring e counseling orientativo e nella definizione del percorso formativo dell'allievo;
- di formazione collettiva, comprensivo di stage.

Le doti “componente disabilità” e PPD sono erogate a beneficio delle istituzioni formative accreditate nella sezione “A” dell’Albo regionale, ai sensi della DGR 6696/2022 e dei relativi decreti attuativi, che hanno presentato un’offerta formativa a finanziamento pubblico regionale e che sono in possesso di specifiche capacità logistiche e risorse professionali.

13.3. Inclusione scolastica

L’articolo 13, comma 3 della legge n. 104/1992 mira a promuovere il rispetto della persona disabile, dei suoi diritti di libertà e di autonomia, attraverso la piena integrazione in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società. In particolare, stabilisce l’integrazione scolastica della persona con disabilità nella Scuola di ogni Ordine e Grado, attraverso l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche, intellettive, sensoriali. A seguito del riordino delle competenze delle Province ed, in particolare, con la legge n. 208/2015, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e quelle relative alle esigenze organizzative di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del DLgs n. 112/1998 sono state attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per adeguarsi al nuovo contesto normativo, mediante modifica alla legge regionale n. 19/2007, Regione Lombardia ha previsto – a decorrere dall’anno 2017/2018 – il trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni relative allo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza all’autonomia e comunicazione personale a favore degli studenti con disabilità della Scuola secondaria di secondo Grado e della IeFP. Nello specifico, Regione Lombardia adotta apposite *Linee Guida* che dettano regole, criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi ai Comuni per l’attivazione degli interventi, così da assicurare:

- 1) il servizio di trasporto scolastico agli studenti privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa;
- 2) il servizio di assistenza attraverso l’affiancamento dell’assistente *ad personam* che, nello svolgimento dell’attività educativa, favorisce il collegamento tra scuola e famiglia.

Con DGR n. 312 del 15 maggio 2023 sono state aggiornate le *Linee Guida* approvate nel 2017, al fine di una migliore definizione del servizio di assistenza all’autonomia, dei compiti e delle responsabilità dell’assistente educativo, dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività da parte delle figure educative e per un adeguamento del corrispettivo orario del servizio. È stato, altresì, innalzato il contributo al chilometro per il servizio di trasporto scolastico da casa a Scuola e ritorno.

14. LE RISORSE DEL FONDO REGIONALE

La programmazione finanziaria annuale a valere sulle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 7 della l.r. 13/03 è effettuata sulla base della consistenza dello stesso alla data dal 30 novembre di ciascun anno e così suddivisa: a. il 63% delle risorse è destinato al finanziamento dei Piani provinciali per l’erogazione delle misure di politica attiva e da azioni a gestione integrata tra Regione e Collocamenti Mirati. b. il 7% del complesso delle risorse è destinato ad attività di assistenza tecnica (programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione, sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli operatori accreditati).

A Regione Lombardia è riservato il 15% delle risorse previste per le attività di assistenza tecnica; c. il 30% delle risorse è destinato al finanziamento degli interventi gestiti direttamente da Regione Lombardia relativi ad un accompagnamento tramite lo strumento dote nel percorso di istruzione e formazione professionale della persona con disabilità. La quota destinata alle Province/Città Metropolitana di cui ai punti a) e b) verrà ripartita annualmente secondo i criteri di riparto di seguito esposti:

- 40% ripartito attraverso il criterio “Dimensione territoriale”
- 60% ripartito attraverso il criterio “Capacità realizzativa”

Tali criteri risultano così costruiti:

Dimensione territoriale:

- 23% consistenza delle persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato e disponibili al lavoro (stock disponibile al 31/12 dell'anno precedente all'anno di riparto);
- 15% consistenza delle persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato e disponibili al lavoro (flusso al 31/12 dell'anno precedente all'anno di riparto);
- 15% numero di disoccupati totali nell'anno precedente (dati ISTAT al 31/12 dell'anno precedente all'anno di riparto);
- 15% numero avviamenti (effettuati al 31/12 dell'anno precedente all'anno di riparto, oltre a quelli attivati ai sensi dell'art.14 d.lgs. 276/03. Il numero degli avviamenti viene conteggiato esclusivamente tramite i nulla osta rilasciati ai sensi dell'art.7 Legge 68/99);
- 13% numero dei posti di lavoro in disponibilità come da prospetti informativi presentati dalle aziende (numero scoperture al 31/12 rilevabili dal prospetto informativo dell'annualità precedente l'anno di riferimento dei piani provinciali. Per scoperture si intendono i posti di lavoro al netto degli assunti, degli inseriti in convenzione art.14 D.lgs 276/03, delle sospensioni e delle posizioni esonerate: vanno ricompresi nel calcolo delle scoperture i posti in convenzione art.11 Legge 68/99);
- 9,5% numero di posti di lavoro in obbligo ai sensi della L.68/99 (al 31/12 dell'anno precedente all'anno di riparto);
- 9,5% numero di imprese con numero di dipendenti minore di 10 (dati ISTAT al 31/12 dell'anno precedente all'anno di riparto).

Capacità realizzativa:

- 14% consistenza delle persone prese in carico attraverso la misura "Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità" (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 14% numero di doti della misura "Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità" che si sono concluse con un esito positivo, così come definito dalle presenti linee guida (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 11% importo impegnato dalla provincia e dalla Città Metropolitana attraverso "Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità" (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 11% importo impegnato dalle singole province e dalla Città Metropolitana attraverso la misura "Azioni di Rete" (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 14% n° Doti Impresa assegnate (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 7% n° aziende raggiunte con Dote Impresa (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 7% totale risorse impegnate su Dote Impresa (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 1,5% n° di "promotori 68" attivi (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 1,5% n° aziende raggiunte con il Promotore 68 (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 1,5% n° avviamenti tramite Promotore 68 (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);

- 1,5% n° posti in convezione sottoscritti tramite Promotore 68 (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate);
- 4% Risorse impegnate su Azioni di Sistema (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) e Assistenza Tecnica
- 2% Progetti Orientamento al lavoro - PCTO (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto)
- 2% Destinatari Orientamento al lavoro – PCTO (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto)
- 2% Importo finanziato Orientamento al lavoro – PCTO (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto)
- 2% Progetti per giovani con disturbo dello spettro autistico (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto)
- 2% Destinatari progetti per giovani con disturbo dello spettro autistico (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto)
- 2% Importo finanziato progetti per giovani con disturbo dello spettro autistico (dati di monitoraggio riferiti al solo anno solare precedente all'anno di riparto)

Per ogni annualità, la Struttura competente della Direzione Generale Formazione e Lavoro attiverà tutte le azioni utili a determinare la consistenza del Fondo e il riparto delle risorse, sulla base delle modalità sopra citate.

15. TEMPISTICHE E MODALITÀ ATTUATIVE

In seguito all'approvazione annuale del riparto del Fondo L.R.13/03 tra le province e la Città Metropolitana da parte di Regione Lombardia, le province/Città Metropolitana sono chiamate a redigere il **Masterplan**, utilizzando il format regionale definito dalla direzione competente. Il Masterplan contiene la programmazione delle risorse assegnate, suddivise per misura e fornisce le indicazioni fondamentali in merito alle tempistiche e alla copertura finanziaria dei bandi.

Unitamente, si devono evidenziare nei Masterplan la modalità e le tempistiche di coinvolgimento dei tavoli comprendenti rappresentanti degli stakeholder del territorio, tra cui cooperative sociali, associazioni disabili, associazioni sindacali e datoriali (cfr. capitolo 2), con l'obiettivo di favorire la discussione e il confronto rispetto alle proposte attuative.

Il Masterplan deve essere inviato a Regione Lombardia entro la data prevista nella delibera di ripartizione del fondo. Successivamente alla ricezione dei Masterplan, Regione procede alla valutazione, in seguito alla quale può riservarsi di richiedere interazioni o chiarimenti. Infine, Regione procede all'approvazione dei Masterplan.

16. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province e la Città Metropolitana sono tenute ad inviare a Regione il monitoraggio delle misure del Fondo L.R. 13/03, secondo il format regionale. **Entro il 31 luglio di ogni anno**, le Province e la Città Metropolitana sono tenute ad inviare a Regione le rendicontazioni finanziarie intermedie al 30 giugno dell'anno in corso, per tutte le annualità non ancora chiuse, secondo il format regionale.